



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n.166

ORDINANZA N.2 DEL 9 GENNAIO 2021

Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria.

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante "*Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*";
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 gennaio 2021



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli *interventi di cui all'OCDPC 630/2020*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
- VISTO il decreto legge del 7 ottobre 2020 n.125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
- RICHIAMATE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, dalla n.2 del 23 febbraio 2020 alla n. 48 del 15 ottobre 2020 e n. 1 dell'8 gennaio 2021;
- VISTO Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante: *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1, sul territorio regionale nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 si applicano le misure di contenimento previste dall'art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio”;
- VISTA la Legge regionale 29.07.1998 n. 23 recante Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;
- CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha competenza primaria in materia di caccia;
- RICHIAMATI i Decreti dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n.11 del 24.08.2020 “Calendario Venatorio 2020 – 2021”, n.13 del 23.09.2020 “Calendario Venatorio 2020- 2021. Revoca dell'autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella.”, n.14 del 28.09.2020 “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.”, n.15 del 13.10.2020 “Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n.A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda”;
- ATTESO che il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Ambiente n. 11 del 24.08.2020 ha disposto, nell'allegato 5 tra l'altro, che nell'esercizio dell'attività venatoria dovranno essere osservate le seguenti misure precauzionali anticovid:
- A. Divulgare costantemente i DPCM e Ordinanze RAS;
 - B. Vigilare e far rispettare le norme anticovid;
 - C. Evitare gli assembramenti prima, durante e dopo le battute di caccia;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- D. Prediligere il pranzo all'aria aperta;
- E. Individuare dei locali in cui sia possibile mantenere le distanze di sicurezza;
- F. Far rispettare le norme durante le fasi di macellazione, che dovranno svolgersi nel rispetto delle norme anticovid;
- G. Dotare la sede di caccia di gel igienizzante e locandine informative anticovid;
- H. Detenere un elenco con i recapiti di tutti i Componenti la Squadra, onde poterli rintracciare tempestivamente per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al covid.;

CONSIDERATO che nonostante non sussistano problemi di assembramento per la c.d. caccia minuta, è comunque fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni in vigore;

CONSIDERATA la fondamentale funzione dell'attività venatoria per la prevenzione e per il controllo sanitario della diffusione della Peste suina africana, nonché della diffusione del virus della sindrome emorragica virale, oltre che per scongiurare gravi danni all'agricoltura e prevenire gli incidenti stradali;

CONSIDERATO che l'attività venatoria si svolge in Sardegna nel territorio regionale libero alla caccia e nelle zone autogestite per l'esercizio della caccia e che, pertanto, non può essere svolta all'interno dei singoli confini comunali;

RITENUTO che per tale sua natura, l'attività venatoria rientra tra quelle per le quali l'art. 2, comma 4, lett. b) del DPCM 3 dicembre 2020 consente lo spostamento all'esterno del Comune di residenza, domicilio o abitazione;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, al fine contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale;

PRESO ATTO che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 14-20 dicembre 2020 (aggiornati al 22 dicembre 2020) evidenzia:

- casi totali: 24938, Incidenza cumulativa: 1529.49 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 14/12-20/12: 1201, incidenza: 73.66 per 100000, Rt: 0.82 (CI: 0.67-1.01) [medio 14 gg];

PRESO ATTO che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 21-27 dicembre 2020 (aggiornati al 29 dicembre 2020) evidenzia:

- casi totali: 27188, incidenza cumulativa: 1667.49 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 21/12-27/12: 1069, incidenza: 65.56 per 100000, Rt: 0.83 (CI: 0.7-1.07) [medio 14 gg];



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- PRESO ATTO** che il Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute, Dati relativi alla settimana 28 dicembre 2020 - 03 gennaio 2021 (aggiornati al 05 gennaio 2021) evidenzia:
- casi totali: 29218, Incidenza cumulativa: 1791.99 per 100000, casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 28/12/2020-03/01/2021: 1272, Incidenza: 78.01 per 100000, Rt: 0.95 (CI: 0.78-1.11) [medio 14gg];
- VISTO** che sulla base dei dati forniti in data 8 gennaio 2021 dall'Unità di Crisi Regionale la situazione del contagio da SARS – CoV-2, registra 504 ricoverati ospedalieri in degenze dell'area medica, oltre a 50 ricoveri in terapia intensiva su una attuale disponibilità di 74 posti letto di terapia intensiva (+27 attivabili in 24-48h);
- CONSIDERATO** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- VISTO** l'art.14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020, giusta il quale *“le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”*.
- DATO ATTO** delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO** che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
- VALUTATA** inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

- Art. 1) Sono consentiti gli spostamenti – con mezzi propri e con la prescrizione dell'utilizzo degli stessi da non più di due persone conviventi comunque munite



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

durante l'intera fase di permanenza a bordo di idonei dispositivi di protezione delle vie aeree – al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione per lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'attività di controllo della fauna selvatica nei giorni in cui si applicano le misure di cui all'art. 2, del DPCM 3 dicembre 2020, nel pieno rispetto delle norme ivi contenute nonché delle disposizioni contenute nei Decreti dell'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 11 del 24.08.2020 "Calendario Venatorio 2020 – 2021", n.13 del 23.09.2020 "Calendario Venatorio 2020- 2021. Revoca dell'autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella.", n.14 del 28.09.2020 "Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.", n.15 del 13.10.2020 "Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n.A/11 del 24.08.2020. Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda.";

Art. 2)

Nell'esercizio dell'attività venatoria dovranno essere osservate inoltre le seguenti misure precauzionali, anche con riferimento alla caccia minuta per quanto, di norma, non sussistano, nell'esercizio della stessa, problemi di assembramento:

- A. Consultare con attenzione le norme vigenti in materia di prevenzione e divieti contenute nei DPCM e nelle Ordinanze RAS; nel caso di compagnie di caccia grossa, il relativo capo squadra è tenuto alla costante divulgazione dei contenuti prescrittivi delle stesse ed alla vigilanza sul rispetto da parte di tutti i cacciatori della medesima;
- B. Evitare gli assembramenti prima, durante e dopo l'esercizio dell'attività venatoria, con particolare riguardo alle battute di caccia;
- C. L'eventuale pranzo potrà essere consumato esclusivamente all'aria aperta nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, dell'igienizzazione delle mani e del divieto assoluto di utilizzo promiscuo di stoviglie e vettovaglie;
- D. Nel caso di utilizzo di locali adibiti alla macellazione per il prelievo dei campioni da sottoporre alle analisi di legge, questi dovranno garantire una sufficiente aerazione naturale per il ricambio costante dei volumi d'aria interni ed essere comunque idonei a mantenere le distanze di sicurezza di almeno 2 metri tra ciascheduna persona;
- E. Durante le eventuali fasi di macellazione dei capi abbattuti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, devono essere puntualmente osservate le misure di prevenzione contro il Covid-19 ed in particolare il divieto di assembramento, l'igienizzazione costante delle mani e l'obbligo di utilizzo della mascherina;
- F. Le sedi di campagna eventualmente utilizzate come appoggio dai cacciatori devono essere dotate di gel igienizzante e di locandine informative sulle prescrizioni anticovid;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- G. Nel caso di Compagnie di Caccia, il relativo caposquadra deve redigere e conservare per almeno 21 giorni un elenco nominativo di tutti i Componenti la Squadra con i rispettivi recapiti, onde poterli rintracciare tempestivamente per eventuali comunicazioni di carattere sanitario legate al covid;
- Art. 3) Gli spostamenti nonché l'esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno due metri e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
- Art. 4) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 3 dicembre 2020 e relativi allegati.
- Art. 5) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 10 gennaio 2021 - fino al 15 gennaio 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.
- Art. 6) Si manda al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione per le conseguenti attività di controllo sul territorio in ordine al rispetto ed alla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene altresì trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, agli Assessori regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas